

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai
Signori:

dott. Salvatore	CAPORASO	Presidente
dott. Antonio	SINISCALCHI	Vice Presidente
dott. Tommaso	NOVELLI	Vice Presidente
dott. Renato	GRANATA	Componente
dott. Cesare	MOSCONE	Componente
dott. Bruno	FABI	Componente
dott. Giuseppe	BARONI	Componente
dott. Modestino	PEDRONI	Componente
dott. Giuseppe	DELFINI	Componente
dott. Filippo	AURITI	Componente
dott. Alfonso	ALIBRANDI	Componente
dott. Marcello	DONDONA	Componente
dott. Dante	RENDA	Componente
dott. Arnaldo	ANGIONI	Componente
dott. Gennaro	FASANI	Componente
dott. Giuseppe	RUBINO	Componente
dott. Vittorio	LOVERRE	Componente
dott. Eleuterio	CALCAGNI	Componente
dott. Eduardo	FERNANDES	Componente
dott. Ascenso	D'ONOFRIO	Componente
dott. Franco	NEGRO	Componente
dott. Vittorio	VALENTINO	Componente
dott. Alberto	TEDOLDI	Componente
dott. Cesare	FORNARI	Componente
dott. Renato	SPIZUOCO	Componente

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum abrogativo degli articoli 1, 2, 3, 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n.36: "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni.

====

Vista la precedente ordinanza dell'Ufficio in data 6 dicembre 1977, con la quale è stata riconosciuta la legittimità della richiesta di referendum popolare abrogativo, presentata il 30 giugno 1977 dai Signori Pietroletti Glauco, Capuzzo Francesca Romana, Pallicca Davide, Calderisi Giuseppe, Zeno Zencovich Vincenzo, Vigevano Paolo, diretta a sottoporre a referendum gli artt. 1, 2 (già dichiarato parzialmente illegittimo con sentenza 233 del 1976), 3 e 3 bis (aggiunto dall'art. 5 r.d. 2 dicembre 1915, n.1847) della legge 14 febbraio 1904, n.36, "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati";

Vista la sentenza della Corte Cost. 7 febbraio 1978 n.16, che ha dichiarato ammissibile la relativa richiesta;

Visto l'art. 39 della L. 25 maggio 1970, n.352, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. 17 maggio 1978 n.68, che lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "limitatamente alla parte in cui non prevede che, se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare nè i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente nè i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative";

lette le deduzioni presentate dai promotori in data 23 maggio 1978 ed illustrate oralmente nella seduta odierna dagli Avvocati Corrado De Martini e Mauro Mellini;

ritenuto che, posteriormente all'emanazione della precedente ordinanza, è stata promulgata la L. 13 maggio 1978, n.180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978 n.133 (ed entrata in vigore il giorno successivo);

che l'art. 11, comma primo, della suddetta legge n.180 del 1978 ha espressamente abrogato gli articoli della legge n.36 del 1904 sottoposti a referendum;

che, per effetto della sopravvenuta normativa, si è verificata l'ipotesi, contemplata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.68 del 1978, di abrogazione sostitutiva;

che di tale abrogazione occorre valutare gli effetti sulle operazioni referendarie;

ritenuto che sono state sollevate, da parte dei promotori del referendum, due distinte questioni di legittimità costituzionale riguardanti, l'una, la mancata previsione, nell'art. 39 della legge n.352 del 1970, di limiti temporali all'esercizio del potere legislativo sulle materie oggetto di referendum, quanto meno nel periodo successivo alla indizione dei comizi elettorali, e, l'altra, la incostituzionalità della L. 16 maggio 1978, n.180, abrogativa di quella sottoposta a referendum, in quanto mossa dall'intento di impedire l'espressione della sovranità popolare;

considerato che quest'Ufficio è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale;

che l'accesso alla Corte Costituzionale comporta la previa delibazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione; che sussiste la rilevanza, dovendosi il giudizio sulla cessazione o meno delle operazioni referendarie svolgere alla stregua del denunciato articolo 39, e potendo, in tesi, la eventuale incostituzionalità dell'intera legge abrogativa incidere sulla idoneità della stessa a produrre l'effetto da cui consegue la cessazione delle operazioni referendarie; che, però, entrambe le questioni sono manifestamente infondate; che, invero, quanto alla prima, la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n.68 del 1978, ha affermato che "le Camere conservano la propria permanente potestà legislativa ... (anche) ... , successivamente alla stessa indizione del re-

'ferendum abrogativo", e, quanto alla seconda, la denuncia concerne un (preteso) eccesso di potere del legislatore, non riconducibile - sotto l'aspetto qui profilato - nell'ambito del giudizio di legittimità delle leggi;

che è invece irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata relativamente all'art. 2, comma secondo, della L. 13 maggio 1978 n.180 in quanto, a differenza dalle precedenti, il suo eventuale accoglimento non influirebbe sull'effetto abrogativo prodotto dalla legge stessa;

considerato che la Corte Costituzionale - dopo aver premesso che ogni vicenda abrogativa, comunque attuata, esclude che il referendum possa avere ad oggetto le disposizioni abrogate - ha precisato che, quando l'abrogazione sia accompagnata da altra disciplina della stessa materia, per stabilire i criteri di distinzione fra l'ipotesi in cui le operazioni referendarie non debbono avere più corso (in tutto o in parte) e quella in cui il referendum si trasferisce (o si estende) alle nuove disposizioni, occorre separare il caso della richiesta riguardante una legge (o atto equiparato) nella sua interezza o un organico insieme di disposizioni altrimenti individuate dal legislatore, da quello della proposta diretta soltanto alla abrogazione di disposizioni specifiche; che, alla stregua dei criteri ricavabili da detta sentenza, nel primo caso la cessazione totale delle operazioni referendarie consegue alla modificazione comunque attuata dei principi informatori della complessiva disciplina legislativa preesistente e la cessazione parziale alla non riconducibilità a quei principi delle singole disposizioni modificative (altrimenti il referendum si trasferisce o si estende alle nuove disposizioni) e nel secondo caso il referendum non deve avere più corso quando siano stati modificati i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti;

considerato che, sulla base di tali criteri, la disciplina introdotta dalla citata L. 13 maggio 1978, n.180, comporta la totale cessazione delle operazioni referendarie riguardanti gli articoli sopra indicati della legge sottoposta a referendum;

considerato che ricorre, invero, il primo dei casi sopra enucleati in quanto, pur essendo formalmente oggetto della richiesta una parte soltanto delle disposizioni costituenti la ripartizione della legge, contraddistinta dalla rubrica "disposizioni sui manicomi e sugli alienati - Custodia e cura degli alienati", composta di sei articoli, tuttavia esse nel loro insieme, costituiscono un complesso normativo sostanzialmente unitario, dirette come sono a dettare la disciplina essenziale della materia: sia per quanto attiene al procedimento per l'internamento dei soggetti affetti da malattie mentali, nei suoi presupposti formali (persone legittimate all'istanza, certificato di medico generico esercente, atto di notorietà) e sostantivi (pericolo di violenza o di pubblico scandalo), sia per quanto riguarda lo status del ricoverato, la tutela della cui personalità è posposta alle istanze di difesa sociale, assunte a criterio decisivo della regolamentazione;

che pertanto, a prescindere dal confronto tra le singole previsioni, occorre raffrontare i principi complessivamente ispiratori dell'una e dell'altra disciplina;

che la nuova legge, tra l'altro: ha soppresso, in principio, la struttura del "manicomio" come luogo di segregazione, prevedendo che, quando il trattamento sanitario debba prestarsi "in condizioni di degenza ospedaliera", questa abbia luogo a cura dei servizi psichiatrici presso ospedali generali, con divieto di istituire partizioni organizzatorie speciali; ha inoltre, da un lato, invertito l'ordine di preferenza fra ricovero ospedaliero e cure extra-ospedaliere, così recuperando il valore della libertà e personalità del malato, prima largamente sacrificato alle esigenze di difesa della collettività, ed ha, dall'altro, presidiato la tutela dell'infermo, di fronte alla imposizione del trattamento sanitario in condizioni di degenza ospedaliera, con un sistema di rigorose garanzie procedurali - in sede amministrativa, prima, e giurisdizionale, poi - attribuendogli la legittimazione personale e diretta a richiedere tale tutela; ha, comunque, configurato la degenza a lungo termine come evenienza speciale, prescrivendo la rinnovazione del procedimento per la prosecuzione di essa oltre un determinato, breve periodo;

che pertanto, complessivamente, la nuova disciplina

si ispira a principi sostanzialmente diversi da quelli della precedente;

ritenuto che, in conclusione, le operazioni referendarie devono dichiararsi cessate

P. Q. M.

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

DICHIARA

che le operazioni di cui alla richiesta di referendum popolare presentata il 30 giugno 1977, riguardante gli artt. 1, 2, 3 e 3-bis della L. 14 febbraio 1904, n.36, "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati", non hanno più corso;

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata:

All'On. Presidente della Repubblica;

Agli Onn. Presidenti delle Camere;

All'On. Presidente del Consiglio dei Ministri;

Al Sig. Presidente della Corte Costituzionale.

DISPONE

che essa venga notificata a mezzo di ufficiali giudiziari ai presentatori della richiesta Signori Pietroletti Glauco, Capuzzo Francesca Romana, Pallicca Davide, Calderisi Giuseppe, Zeno Zencovich Vincenzo, Vigevano Paolo.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il Referendum, nell'edificio della Corte Suprema di Cassazione il 24 maggio 1978.

Sebastiano D'Apollonia
Antonio Finicelli
Tommaso Nobile

unvollständig

~~Sammlung~~

Bruno Falsi

Giuseppe Baroni

Modestino

Giuseppe De Fina

Filippo Aureli

Ugo Michelucci

Manuello Bonoloni

Luigi Rendi

Antonio Scuderi

Giuseppe Scuderi

Giuseppe Scuderi

Ugo Scuderi

Eleonora Scuderi

Antonio Scuderi

Antonio Scuderi

Antonio Scuderi

Antonio Scuderi

Alberto Scuderi


Alberto Scuderi

Antonio Scuderi

Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione il 25 maggio 1978.

Il Direttore di Cancelleria

(dott. Modestino Cirelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cirelli', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive.